



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE

(Gibellina – Partanna – Poggioreale – Salaparuta – Santa Ninfa)
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



REGOLAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE DELL'UNIONE



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

[1] L'Unione dei Comuni della Valle del Belice:

- assicura, nello svolgimento dell'azione legale, il rispetto dei principi di legalità, economicità ed efficienza;
- incentiva il sistema delle transazioni come metodo primario di risoluzione delle controversie, sia stragiudiziali che giudiziali;
- impronta la difesa stragiudiziale e/o giudiziale all'ottenimento del massimo risparmio economico possibile;

[2] A tal fine è istituito l'ufficio legale dell'Unione, la cui struttura e dotazione organica è disciplinata dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dal capo IV del presente regolamento.

[3] L'ufficio legale dell'Unione è autorizzato alla rappresentanza e difesa in giudizio dei singoli Comuni dell'Unione e dell'Unione stessa, con le forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2 Rappresentanza in giudizio e relativo mandato

[1] Qualora il singolo Comune aderente all'Unione riceva una citazione, un ricorso o un qualunque atto introduttivo di un giudizio, l'ufficio funzionalmente competente, secondo le regole organizzative di ogni singolo Comune, provvederà immediatamente a trasmettere l'originale dell'atto ricevuto all'Ufficio Legale dell'Unione.

[2] Il responsabile dell'ufficio funzionalmente competente di cui al comma 1 invierà anche una relazione all'Ufficio Legale dell'Unione, al massimo entro dieci giorni, allegando copia della documentazione utile per una completa e puntuale difesa in giudizio.

[3] L'Ufficio Legale, se ritiene che sussistano validi elementi per una proficua difesa in giudizio, predispone il relativo atto necessario alla difesa degli interessi del Comune.

[4] L'incarico viene conferito, per ogni singola causa o affare, con la semplice sottoscrizione da parte del Sindaco o del Presidente dell'Unione del mandato alle liti, secondo le norme contenute nel codice di procedura civile.

[5] Per le azioni giudiziali che il Comune deciderà di intraprendere in qualità di attore o ricorrente si seguirà la medesima procedura di cui ai precedenti commi, ad eccezione del primo.



Regolamento dell'ufficio legale

[6] Qualora sia necessario individuare un domiciliatario ai sensi delle vigenti norme processuali la nomina viene effettuata dal dirigente dell'Ufficio Legale.

[7] E' fatta salva la facoltà dei Comuni di affidare la difesa in giudizio ad un professionista esterno, anziché all'ufficio legale dell'Unione.

[8] Nel caso di conferimento di incarichi a legali esterni, ai sensi del successivo art. 12, è sempre necessaria la previa deliberazione della Giunta Municipale che autorizzi il Sindaco a conferire il mandato.

Art. 3

Collaborazioni con l'ufficio legale

[1] Possono collaborare con l'Ufficio Legale laureati in giurisprudenza che intendano svolgere la prescritta pratica forense.

[2] La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Ente e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammesso agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense.

[3] Ai praticanti, scelti fiduciarmente dal Dirigente dell'Ufficio Legale con propria determinazione, non compete altro che il rimborso delle spese di missione secondo la disciplina prevista per i dipendenti dell'ente.

[4] Il Dirigente dell'Ufficio Legale predisporrà apposito disciplinare che regoli i rapporti con i praticanti, che contempli espressamente il richiamo agli obblighi di riservatezza e l'affermazione dell'assoluta mancanza di responsabilità da parte dell'Ente per eventuali danni che il praticante stesso possa subire durante il tempo dedicato alla pratica.

Art. 4

Competenze degli uffici

[1] All'Ufficio Legale dell'Unione è affidata la gestione del contenzioso dei singoli comuni o dell'Unione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, fatte salve le limitazioni previste dalla legge sull'abilitazione degli avvocati innanzi alle magistrature superiori.

[2] La competenza dell'ufficio legale inizia con l'instaurazione della controversia giudiziale, coincidente con la notificazione al Comune o all'Unione dell'atto introduttivo (citazione, ricorso, ecc..) e termina con l'emanazione del provvedimento giudiziale finale da parte dell'autorità giudiziaria adita.

[3] Per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24.12.1981, n. 689 ed alle violazioni al codice della strada, è competente a rappresentare l'Ente in giudizio l'autorità che ha emesso l'ordinanza, irrogato la sanzione o accertato l'infrazione, la quale, comunque, può richiedere, per iscritto, l'intervento in giudizio dell'Ufficio Legale, previo conferimento del mandato secondo



le procedure di cui all'art. 2.

[4] La competenza in materia di contenzioso tributario può permanere in capo ai singoli Comuni, secondo accordi regolarmente formalizzati per iscritto, qualora siano presenti negli stessi professionalità adeguate.

[5] Per il resto nulla è innovato riguardo alla competenza funzionale degli uffici comunali.

CAPO II TRANSAZIONI

Art. 5

Procedura per le transazioni stragiudiziali

[1] A seguito della ricezione di qualsiasi atto stragiudiziale da cui possa scaturire un contenzioso, l'ufficio funzionalmente competente trasmetterà, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento, copia dello stesso all'Ufficio Legale dell'Unione ed agli uffici comunali che, direttamente o indirettamente, possano contribuire alle dovute controdeduzioni.

[2] Nel trasmettere l'atto, l'ufficio funzionalmente competente esprimerà le proprie valutazioni tecniche sulla vicenda, composte da una parte espositiva, una parte indicativa delle soluzioni ed una conclusiva con indicazione, in quest'ultima, di una valutazione tecnica in merito alla fondatezza della pretesa.

[3] L'Ufficio Legale, esaminata la questione, verificata la normativa e la giurisprudenza vigenti, e basandosi sulle valutazioni tecniche compiute dall'ufficio richiedente, redigerà in merito un parere legale ricostruendo la fattispecie giuridica ed esprimendo la propria valutazione di massima sul probabile esito di una eventuale azione giudiziaria.

[4] Qualora l'ufficio legale abbia manifestato motivati dubbi sulla fondatezza della posizione dell'Ente, l'ufficio funzionalmente competente potrà avanzare proposta deliberativa di transazione, convenendo l'importo direttamente con la parte avversa.

[5] La competenza a deliberare la transazione è disciplinata dagli atti normativi emanati dai singoli Comuni.

Art. 6

Procedura per le transazioni giudiziali

[1] Qualora nel corso di un giudizio, la controparte dovesse avanzare una proposta di transazione, l'Ufficio Legale trasmetterà la richiesta pervenuta all'ufficio funzionalmente competente, unitamente ad un proprio parere legale in merito alla



fondatezza dell'azione in corso tenendo conto anche dello svolgimento del giudizio.

[2] Analogamente, l'Ufficio Legale, qualora dovesse riscontrare nel corso del giudizio che sussistono scarse probabilità di accoglimento delle richieste dell'Ente, può, di propria iniziativa, inviare all'ufficio funzionalmente competente un parere in tal senso, elaborando una proposta di transazione.

[3] L'ufficio funzionalmente competente, ricevuto il parere di cui ai precedenti commi, attiverà la procedura prevista dai commi 4 e seguenti del precedente articolo.

CAPO III RECUPERO CREDITI

Art. 7 Procedura

[1] Al recupero giudiziale dei crediti dell'Unione dei Comuni e dei singoli Comuni aderenti all'Unione provvede l'Ufficio Legale dell'Unione.

[2] Per ciascun credito certo, liquido ed esigibile l'ufficio funzionalmente competente richiede il relativo pagamento al debitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento portante costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. con espressa assegnazione del termine per adempiere pari a giorni 20 (venti) dalla ricezione.

[3] Non è necessaria la costituzione in mora:

- quando il debito deriva da fatto illecito
- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione
- quando è scaduto il termine previsto da contratto o da disposizioni di legge.

[4] Decorso inutilmente il termine per adempiere, l'ufficio funzionalmente competente investe della vicenda l'Ufficio Legale dell'Unione trasmettendo copia conforme dell'intero carteggio relativo al credito vantato e dandone contestuale conoscenza all'Ufficio Ragioneria del proprio Ente, il quale provvederà, se del caso, a revocare eventuali reversali di incasso già emesse. La richiesta di recupero credito all'Ufficio Legale va effettuata con singola lettera per ogni singolo debitore, evitando in modo assoluto di cumulare più creditori nella medesima richiesta.

[5] La procedura di cui al presente articolo non si applica alle riscossioni delle entrate tributarie o al recupero di somme per cui è possibile attivare il sistema della riscossione tramite iscrizione a ruolo, per le quali si seguiranno le disposizioni previste dalle leggi speciali vigenti in materia, a cura e sotto la responsabilità degli uffici funzionalmente competenti dei singoli comuni.



Art. 8 Imputazione dei pagamenti

[1] All'atto della ricezione della notizia di avvenuto pagamento il Dirigente dell'Ufficio Legale comunicherà all'Ufficio Ragioneria competente, con apposita nota, l'esatta imputazione da attribuire al pagamento stesso nei rapporti con il debitore, secondo quanto prescritto nei successivi commi. L'Ufficio Ragioneria, sulla base della imputazione nei rapporti con il debitore effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Legale, effettuerà le consequenziali imputazioni a capitolo.

[2] Ai sensi dell' art. 1194 c.c. le imputazioni dei pagamenti, salvo ipotesi eccezionali congruamente motivate, andranno fatte dal Dirigente dell'Ufficio Legale, secondo il seguente ordine:

- interessi
- spese
- onorari e diritti di avvocato
- capitale.

[3] Le imputazioni del capitale in caso di crediti plurimi, a sua volta, andranno fatte ai sensi dell'art. 1193 c.c., secondo il seguente ordine:

- eventuale indicazione del debitore
- debiti scaduti
- debiti meno garantiti
- debiti più onerosi
- debiti più antichi
- proporzionalmente.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E GESTIONALI

Art. 9 Personale

[1] Il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento presta servizio presso l'Ufficio Legale del Comune di Partanna è distaccato presso l'Ufficio Legale dell'Unione, in conformità al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

[2] All'Ufficio Legale potrà essere assegnato anche il personale in possesso di adeguata professionalità proveniente da altri Comuni aderenti all'Unione, secondo le procedure di dettaglio previste dal regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione e dei singoli Comuni.

[3] Alla corresponsione delle retribuzioni in favore del suddetto personale,



Regolamento dell'ufficio legale

compresa l'indennità di posizione e di risultato, laddove dovuta, ed ai conseguenti adempimenti di legge, provvederanno i Comuni di rispettiva provenienza, imputando temporaneamente i relativi oneri sul proprio bilancio, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione uffici e servizi e degli atti gestionali relativi alla posizione giuridica ed economica del personale trasferito all'Unione.

[4] In relazione al carico di lavoro scaturente dal contenzioso esistente, l'Ufficio Legale redigerà annualmente, entro il 31 dicembre, un piano di ripartizione delle spese del personale fra tutti i Comuni dell'Unione, secondo criteri di massima obiettività, e lo sottoporrà alla Giunta dell'Unione, che provvederà ad attribuire a ciascun Comune una quota dei relativi oneri diretti ed indiretti, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità dell'Unione.

[5] In mancanza di Dirigente dell'Ufficio Legale iscritto nell'albo speciale degli avvocati, potrà essere chiamato a dirigere l'ufficio stesso un avvocato del libero foro che dichiari la propria disponibilità alla iscrizione all'albo speciale degli avvocati o un dipendente di altro Ente iscritto nell'albo speciale degli avvocati. In tale ultimo caso, i rapporti tra il predetto Dirigente e l'Unione saranno regolati da contratto di diritto privato, mentre quelli tra l'Unione e l'Ente di provenienza saranno regolati da apposita convenzione.

[6] Ai legali dipendenti dell'Unione è inibito l'esercizio della libera professione, ma gli stessi possono assumere il patrocinio di altri Enti Locali e/o soggetti della P.A., ovvero fornire a questi consulenza regolata da apposita convenzione, anche a tempo indeterminato, su richiesta di questi e dietro consenso del Presidente dell'Unione, fatte salve le esigenze dell'Ufficio Legale. In tali casi, il compenso per le prestazioni rese - anche sotto l'aspetto di consulenza professionale - dovrà essere corrisposto dall'Ente richiedente secondo le tariffe professionali vigenti.

Art. 10

Fondo permanente per la gestione dell'ufficio legale

[1] Per provvedere ai pagamenti richiesti per diritti di notifica, spese e contributi giudiziali, tasse per registrazione delle sentenze e per altre minute spese connesse alla gestione dell'ufficio legale, ivi comprese le minute spese di studio ed aggiornamento, è assegnato all'economista dell'Ente un fondo permanente pari ad € 1.500 (euro millecinquecento), da reintegrare periodicamente dietro presentazione, tramite determina, di regolare rendiconto. Il fondo è attivato su disposizione del Dirigente dell'Ufficio Legale, mediante compilazione di appositi buoni.

[2] Nella determina di reintegrazione, redatta a cura dell'economista, sarà specificata in dettaglio la ripartizione delle somme da addebitare ai singoli Comuni per le spese sostenute esclusivamente in nome e per conto di ciascuno di essi. Le relative somme saranno addebitate annualmente ai singoli Comuni, secondo le



modalità definite nel regolamento di contabilità dell'Unione.

Art. 11

Compensi professionali ai dipendenti

[1] L'attribuzione di compensi professionali ai legali dipendenti dell'Ente avviene nel rispetto e nei limiti delle prescrizioni contenute nell'art. 27 del CCNL 14.9.2000, di cui i successivi commi rappresentano unicamente disciplina di dettaglio da interpretare sempre e comunque nei limiti suddetti.

[2] Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie e tutte quelle che chiudono il procedimento giurisdizionale con pronunciamenti di rito e non di merito.

[3] Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

[4] Nel caso di condanna alle spese in favore dell'Ente operata dallo stesso giudice il compenso da corrispondere al legale è quello liquidato in sentenza. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte tramite le normali azioni esecutive. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente.

[5] In caso di sentenza favorevole all'Ente che statuisca la compensazione delle spese processuali, il compenso spettante al legale è limitato agli onorari di avvocato previsti nella vigente tariffa professionale e viene corrisposto dall'Ente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che il mandato sia stato regolarmente conferito in conformità del presente regolamento;
- che il legale abbia ritualmente chiesto nei confronti di controparte la condanna alle spese nel corso del giudizio



- che il legale dichiari sotto la propria responsabilità che il compenso richiesto corrisponde ai minimi tariffari professionali e che le relative voci di parcella corrispondono alle attività effettivamente svolte.
- [6] Nel caso di perseguimento di azioni esecutive a carico di debitori dell'Ente, i relativi compensi professionali recuperati nei confronti di controparte spettano al legale secondo le ordinarie regole processuali.
- [7] Non possono essere pagate al legale somme che siano relative ad attività svolte da avvocati domiciliatari dell'Ente e che debbano essere corrisposte a questi ultimi.
- [8] I suddetti compensi saranno liquidati a cura dell'Ufficio Ragioneria dell'Unione.
- [9] In sede di contrattazione decentrata integrativa dell'Ente verrà stabilita la correlazione tra i compensi professionali di cui al presente articolo e la eventuale retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 in godimento da parte del legale dipendente.

CAPO V INCARICHI A LEGALI ESTERNI

Art. 12 Attribuzione degli incarichi a legali esterni

- [1] La Giunta dell'Unione e quelle dei singoli Comuni possono sempre conferire incarico per la difesa in giudizio ad un legale esterno, anche congiuntamente al Dirigente dell'Ufficio Legale.
- [2] Il legale sarà scelto fiduciarmente fra gli avvocati regolarmente iscritti agli albi professionali, secondo criteri di professionalità e competenza.
- [3] In caso di conferimento di incarico di cui al presente articolo, la gestione della pratica sarà curata sempre dall'ufficio legale dell'Unione.

CAPO VI COMUNICAZIONI FRA UFFICI

Art. 13 Sito internet

- [1] L'Ufficio Legale curerà la realizzazione e l'aggiornamento costante di un sito



internet, accessibile tramite identificazione e password o mediante l'uso di dispositivi di firma digitale, ove sarà possibile consultare in tempo reale lo stato delle pratiche ed effettuare comunicazioni fra gli uffici in modo veloce, sicuro e certificato.

Art. 14

Uso della posta elettronica e digitalizzazione dei documenti

[1] Per le comunicazioni interne fra tutti gli uffici dell'Unione e dei singoli Comuni si fa uso della posta elettronica. A tal fine tutti i responsabili di struttura organizzativa dei Comuni dell'Unione dovranno essere dotati di indirizzo di posta elettronica e di firma digitale.

[2] Lo scambio di documenti, di qualsiasi genere, potrà avvenire, con pieno valore legale, previa digitalizzazione degli stessi, firma digitale ed inoltro mediante posta elettronica.

[3] Sono esclusi dalla disposizione del precedente comma esclusivamente gli atti che devono prodursi in giudizio in originale per disposizione di legge o per ordine del giudice.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

Mandato sui procedimenti in corso

[1] I singoli Comuni aderenti all'Unione potranno decidere, sulla base dello stato dei procedimenti giudiziari in corso, se affidare l'incarico di difesa in giudizio all'Ufficio Legale dell'Unione o se mantenerlo in capo al legale a suo tempo nominato.

Art. 16

Disposizioni finali

[1] Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo vigente, e nelle successive regolamentazioni attuative e di dettaglio.